



Ordine Interprovinciale
della Professione Ostetrica
di Brescia e Mantova
con la donna ad ogni età

BREVE VADEMECUM ELETTORALE PER GLI ISCRITTI ED ISCRITTE

Sottoscrizione delle liste.

Sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo, compresi i membri del Consiglio direttivo, della Commissione di Albo e del Collegio dei Revisori che risultino iscritti al momento di apertura dell'Assemblea elettorale. Sono eleggibili coloro che risultano iscritti alla data di svolgimento delle votazioni, che possono candidarsi singolarmente o nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati non superiore ai componenti da eleggere in ciascuno di tali organi. Non è possibile candidarsi in più liste o in una lista e singolarmente per il medesimo organo, ferma restando la facoltà di candidarsi per più organi singolarmente.

Per le elezioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori, ciascun iscritto all'Ordine ha diritto ad un voto. Le liste di candidati alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine, della Commissione di Albo e del Collegio dei revisori devono contenere almeno il 20% di candidati di genere diverso, se presenti tra gli iscritti all'albo e almeno il 20% di iscritti di età non superiore ai 45 anni. Il requisito di età può essere assorbito dal requisito di genere.

Le liste dei candidati, opportunamente denominate, e le singole candidature alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine, della Commissione di Albo e del Collegio dei Revisori devono essere sottoscritte da un numero di iscritti all'Albo, diversi dai candidati, almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere. Le firme devono essere autenticate dal Presidente dell'ordine ovvero da altri soggetti previsti dalla normativa vigente.

In caso di mancato raggiungimento del *quorum*, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori liste o singole candidature.

Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere possono essere rieletti/e nella stessa carica consecutivamente una sola volta. Nel computo si tiene conto soltanto della Consiliatura 2020-2024.

Termine e modo di presentazione della candidatura e della lista.

La singola candidatura e la lista devono essere presentate entro le ore 12:00 del 21 novembre 2024 mediante Posta Elettronica Certificata o a mano presso la sede dell'Ordine, previo appuntamento con la Segreteria. Il/la referente di lista o il/la singolo/a candidato/a, dopo la fase di sottoscrizione e di autentica potrà decidere di depositare in quel momento la Lista o la Candidatura e gli verrà rilasciata un'attestazione da parte della Presidente di avvenuto deposito in calce a copia conforme all'originale della Lista o della Candidatura. In alternativa, dopo la fase di compilazione e sottoscrizione, il/la Referente della Lista o il/la Candidato/a potrà decidere di inviare la lista o la candidatura a mezzo Pec (art. 38, comma 3, DPR 445/2000), allegando fotocopia dei documenti di identità dei candidati e dei sottoscrittori, controllando la completezza del documento (nomi, date di nascita, documenti di identità e firme). In tal caso, le attestazioni di "ricevuta" e "consegna" della Pec, varranno come attestazione di deposito. Il/la Referente di Lista ed il/la Candidato/a si assume la responsabilità dell'integrità del documento allegato alla Pec.

Autentica firme sottoscrittori e candidati.

Le liste dei candidati, opportunamente denominate e le singole candidature alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine, della Commissione di Albo e del Collegio dei Revisori devono essere sottoscritte da un numero di iscritti all'albo, diversi dai candidati, almeno pari al numero dei componenti



Ordine Interprovinciale
della Professione Ostetrica
di Brescia e Mantova
con la donna ad ogni età

dell'organo da eleggere. Nel caso in cui la lista presenti al suo interno la Presidente uscente, la Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, le attività di autentica delle firme, di controllo della regolarità, di ammissione o esclusione e di pubblicazione debbono essere svolte da altro soggetto organico all'Ordine che non è incluso nella medesima lista – previa delega scritta della Presidente - (es. altro Consigliere, Componente del Collegio dei Revisori), che per legge possa svolgere le funzioni di pubblico ufficiale attestante e verificatore. Le predette funzioni non possono essere compiute da dipendenti dell'Ordine o da consulenti, qualunque sia la forma di collaborazione.

Fase di ammissione della lista o della candidatura.

La Presidente, dopo la presentazione (tramite deposito fisico o telematico), verifica entro tre giorni dal deposito la regolarità della candidatura, ed in particolare controlla:

- il rispetto del termine per il deposito (art. 2, comma 3, DM 15.3.2018) entro le ore 12:00 del decimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni (prima convocazione);
- il rispetto del numero dei componenti lista o dei candidati;
- che sia indicato l'Organo per il quale si presenta la candidatura;
- che il nome di taluno dei componenti della lista non compaia in più liste concorrenti. In tal caso la Presidente comunicherà al/alla referente della lista depositata per seconda l'irregolarità, fissando termine di 3 giorni per la sostituzione del candidato, pena la dichiarazione di "non ammissione" della lista.

Terminate le operazioni di verifica di regolarità delle liste, la Presidente comunica a mezzo Pec, al/alla referente della lista o al candidato/a l'ammissione o non ammissione della lista o della candidatura, con l'avviso che tale provvedimento non è autonomamente impugnabile, ma che eventuali contestazioni potranno fatte valere con l'impugnazione del risultato elettorale.

Pubblicazione della candidatura e della lista.

L'Ordine provvede, alla data della comunicazione di ammissione od in quella immediatamente successiva, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale, avendo cura di riportare la denominazione ed il simbolo o logo, ove fornito (non dovranno essere ammessi loghi o simboli somiglianti a quelli di OPO e FNOPO), nonché di indicare la data di nascita della candidata in caso di omonimia. In caso di mancato raggiungimento del *quorum*, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide per tutta la durata delle operazioni elettorali.

La propaganda elettorale.

La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche, consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e deve essere svolta in modo da non ledere il prestigio della categoria professionale o di altri candidati concorrenti.

Al fine di garantire la parità e l'equo trattamento di tutte le liste e dei/delle candidati/e, l'Ordine non può farsi promotore di pubblicazione dei programmi e si limiterà alla pubblicazione delle liste dei candidati e delle singole candidature. L'attività di propaganda elettorale è rimessa alla libera determinazione dei candidati e sarà oggetto di vigilanza disciplinare al fine di garantirne la continenza e l'equilibrio di forme e contenuti e che questi siano degni di una professione intellettuale.